

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

ORDINANZA N° 70/2006

Il Capitano di Fregata (CP) Andrea AGOSTINELLI sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

Ritenuto opportuno disciplinare la navigazione nell'ambito portuale della darsena turistica, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla tutela degli interessi marittimi in genere, in attesa della redazione di un Regolamento unitario del porto di Rimini;

Vista la propria Ordinanza n°114/2003 datata 01.12.2003, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il *"Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Rimini"*;

Vista la propria Ordinanza n°38/2005 in data 20.05.2005, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini"*;

Vista la propria Ordinanza n°94/2005 in data 25.10.2005, disciplinante il trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate nel corso delle apposite riunioni tenute in data 04.07.2006, 31.07.2006 e 01.08.2006 dall'amministratore delegato della soc. "Marina Blu Spa", concessionaria della darsena turistica, e dallo Studio Legale della stessa società;

Visti gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(manovre delle unità)

Tutte le manovre eseguite all'interno della darsena turistica dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Durante le manovre di entrata ed uscita dalla darsena e per gli spostamenti nell'ambito dell'approdo i comandanti delle unità navali devono:

- 1) contattare preventivamente via radio (VHF 69) o telefono la Direzione del porto turistico;
- 2) navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.
- 3) Seguire in entrata/uscita la rotta più breve, tenere la propria dritta nel caso di rotte opposte con altre unità ed inoltre dare la precedenza alle unità in uscita.
- 4) In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27.12.1977, n°1085;

Articolo 2

(pescaggio minimo)

Le imbarcazioni con pescaggio non superiore ai 3 (tre) metri possono accedere ai rispettivi posti ormeggio senza alcuna formalità, salvo contingenti e motivate disposizioni della Direzione del porto in caso di interrimento dei fondali.

Le imbarcazioni con pescaggio superiore, al loro primo ingresso, debbono attendere fuori dalla darsena le disposizioni della Direzione del porto. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

Articolo 3

(sicurezza delle imbarcazioni)

Durante la permanenza agli accosti tutte le unità devono:

- 1) ormeggiarsi in modo corretto sotto il profilo marinaresco e in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
- 2) effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente per evitare situazioni di pericolo in conseguenza dei movimenti causati dal normale transito di unità nella zona prospiciente l'accosto stesso.

- 3) evitare di dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore;
- 4) le unità dovranno essere ormeggiate in base alla loro caratteristiche nel rispetto delle misure di ingombro risultanti nella documentazione tecnica allegata al titolo di concessione.

Articolo 4 (uso delle aree in concessione)

Nelle zone sottoindicate il transito e/o la sosta dei natanti, sono consentiti per il tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni a cui le stesse zone sono adibite dalla concessionaria:

- 1) Moli, terrapieni, banchine e i servizi ivi ubicati;
- 2) spazi acquei liberi per il transito in arrivo e in partenza dagli ormeggi;
- 3) pontile rifornimento carburante;
- 4) impianti di sollevamento e carenamento;

Articolo 5 (vigilanza dell'approdo)

Ad ogni arrivo di unità, la Direzione del porto turistico dovrà provvedere alla registrazione dei relativi elementi individuali delle imbarcazioni all'ormeggio e del comando/direzione di bordo su apposito registro.

All'atto dell'arrivo/partenza di una unità da diporto che batta la bandiera di uno Stato non aderente all'accordo di Schengen, il comando di bordo deve dare immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto, alla Polizia di Frontiera ed al Comando Provinciale della G. di F., anche attraverso l'inoltro diretto via fax, messo a disposizione dalla Direzione del porto turistico, della scheda tecnica di rilevamento da redigere secondo il fac-simile allegato (all. 1).

Nel caso di unità in arrivo/partenza dal porto turistico e provenienti/dirette verso un paese aderente all'accordo di Schengen, dovrà essere inviata **analoga comunicazione fatta eccezione per la generalità dei passeggeri.**

Articolo 6 (utenti in transito)

Sono considerati utenti in transito coloro che, non fruendo di posto d'ormeggio fisso, intendono utilizzare la parte dell'approdo specificatamente destinata alle imbarcazioni in transito.

Il comando dell'unità in transito è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione del porto il proprio arrivo al fine di concordare un ormeggio in sicurezza.

L'ubicazione e le dimensioni degli ormeggi in transito è quella risultante nel titolo di concessione demaniale marittima.

Articolo 7 (divieti)

Nell'ambito degli specchi acquei e sulle banchine dell'approdo **È VIETATO:**

- 1) effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità;
- 2) effettuare la navigazione a vela;
- 3) l'uso delle tavole a vela (windsurf);
- 4) effettuare gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico;
- 5) navigare con qualsiasi unità a remi;
- 6) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, ad eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico;
- 7) lasciare l'unità nell'approdo non adeguatamente ormeggiata o in precarie condizioni di galleggiabilità/navigabilità;
- 8) trasportare carburanti, se non negli appositi recipienti riconosciuti idonei a tale scopo dalla vigente normativa;
- 9) travasare carburante;
- 10) lasciare recipienti o bombole contenenti gas od altre materie deflagranti e/o infiammabili quando l'unità viene messa in disarmo o tirata in secco per la sosta nell'ambito dell'approdo;

- 11) effettuare la balneazione, la raccolta di frutti di mare od altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo compresa la pesca subacquea.
- 12) immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi o riparazioni in mancanza delle prescritte autorizzazioni;
- 13) effettuare lo scarico dei servizi igienici nelle acque del bacino;
- 14) effettuare lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere di oggetti di liquidi inquinanti, di detriti o d'altro nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili;
- 15) Usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- 16) svolgere a bordo delle unità agli ormeggi attività commerciali, professionali, artigianali. Gli interventi di riparazione/manutenzione degli scafi potranno essere svolte dietro specifica autorizzazione della Direzione del porto e presentazione a questa Autorità Marittima da parte delle ditte/persone interessate di apposita comunicazione in duplice copia ed in bollo di "inizio attività" con l'attestazione dei requisiti di legge, ai fini della vigilanza prevista dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 8 (prevenzione antinquinamento)

Per il trattamento delle acque reflue dei servizi igienici di bordo prodotte dalle unità da diporto si rimanda a quanto disciplinato con l'Ordinanza n°94/2005 del 25.10.2005 citata nelle premesse.

Al fine di prevenire ogni possibilità d'inquinamento, tutti gli utenti dell'approdo, dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- 1) per la raccolta dei rifiuti solidi debbono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori, all'uopo predisposti dal concessionario;
- 2) per le esigenze personali, dovranno essere usati i locali igienici presenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo;
- 3) la società concessionaria, in conformità alle vigenti normative in materia, dovrà predisporre idonei contenitori per il conferimento degli olii e delle batterie esauste.

In caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile, oltre a dare immediato avviso alla Direzione del porto, che a sua volta avrà cura di informare tempestivamente l'Autorità Marittima, dovrà prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando, altresì, di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino in luogo.

La società concessionaria è tenuta a dotare l'approdo di panne galleggianti sufficienti a delimitare l'imboccatura della darsena turistica nonché di materiali assorbenti, facilmente utilizzabili in caso di sversamento in mare di sostanze inquinanti.

Articolo 9 (prevenzione antincendio)

Per le operazioni di rifornimento a mezzo di autobotti e distributori fissi si rimanda a quanto disciplinato con il "*Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Rimini*", approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n°114/2003 datata 01.12.2003 citata nelle premesse.

Al fine di prevenire ogni possibilità d'incendio, tutti gli utenti dell'approdo, dovranno osservare anche le seguenti disposizioni:

- 1) prima della messa in moto dei motori a benzina, l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore ed adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- 2) prima dell'ormeggio deve essere verificato che non vi sia presenza di residui o perdite di idrocarburi in sentina o sversamenti degli stessi in acqua. In caso di fuoriuscita di idrocarburi o sostanze inquinanti, l'utente è tenuto ad avvisare immediatamente la società concessionaria che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima, e a disporre l'ormeggio o il rimessaggio in altro spazio isolato più opportuno;
- 3) gli estintori di bordo delle unità all'ormeggio devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

- 4) la sosta al pontile carburanti è consentita solo per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento;
- 5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente per mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti. Tale operazione deve essere effettuata con i motori spenti ed arieggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori, e senza che a bordo siano accesi fuochi o fiamme libere.
È assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle unità durante le operazioni di rifornimento;
- 6) chiunque abbia notizia di un inizio di incendio a bordo di una unità, deve darne comunicazione con immediatezza ai Vigili del Fuoco, all'Autorità Marittima e alla Direzione del Porto, adottando, nel contempo, per quanto praticabile, i primi interventi di emergenza atti ad eliminare o limitare l'incendio;
- 7) La società concessionaria dovrà mantenere in perfetta efficienza l'impianto antincendio collettivo presente sui pontili e sulle banchine, avendo cura di eseguire le esercitazioni che l'Autorità Marittima potrà richiedere con cadenza non inferiore al semestre.

Articolo 10 (stazione radio)

La "Marina Blu Spa" deve dotare l'approdo di una stazione radio in VHF conforme alle vigenti leggi.

Assistenza radiotelefonica. La Direzione del porto, in condizioni normali, garantirà il servizio di ascolto radio (VHF can. 69) per l'assistenza all'utenza nautica quotidianamente da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Durante il periodo compreso tra il 01/06 ed il 30/09 la Direzione del porto dovrà garantire ascolto radio per tutto l'arco delle 24 ore.

Nel caso in cui sia necessario regolamentare le manovre di entrata/uscita a causa della riduzione delle batimetrie del passo di accesso, e/o in presenza di situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione, la Direzione del porto dovrà garantire ascolto radio (VHF can. 69) per tutto l'arco delle 24 ore.

Articolo 11 (operazioni alaggio e varo)

È consentito il varo e l'alaggio dei natanti nei limiti di peso consentiti dalla omologazione della gru di sollevamento e con pescaggio che, peraltro, consenta, in relazione alla situazione dei fondali dello specchio antistante lo scalo, il compimento delle operazioni medesime nella piena osservanza delle condizioni tecniche comunemente adottate in materia di alaggio e varo delle unità.

In ogni caso le operazioni di varo e di alaggio dei natanti dovranno essere effettuate sotto la piena responsabilità del concessionario o suo affidatario che dovrà garantire il buon esito delle operazioni stesse, la incolumità pubblica, rispondendo degli eventuali danni a terzi o a cose di terzi.

Il responsabile del cantiere ove si svolgono le operazioni di alaggio e varo, dovrà dirigere tali attività nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza del lavoro.

È proibito l'alaggio sullo scalo di unità aventi a bordo esplosivi, olii, infiammabili o sostanze pericolose, ad eccezione del combustibile ed olii lubrificanti presenti nei serbatoi di diretta alimentazione/lubrificazione dei motori e dei macchinari dell'unità.

Le operazioni di alaggio e di varo potranno avere luogo normalmente nelle ore diurne.

Potranno essere eseguite operazioni fuori tale orario previa comunicazione all'Autorità Marittima.

Ogni operazione dovrà essere sospesa per il tempo occorrente ad una operazione in corso di varo e di alaggio nella zona squero.

Ogni operazione deve altresì essere sospesa per il tempo occorrente per l'espletamento di manovre evolutive in corso.

Il concessionario o suo affidatario assumerà il servizio necessario per la pulizia dello scalo dai prodotti della raschiatura della carena. Il proprietario dell'unità sullo scalo dovrà assumere, invece, il trasporto di ogni detrito od immondizie di bordo negli appositi recipienti forniti dal concessionario/affidatario.

Articolo 12
(accensione fuochi)

Le attività del cantiere sono soggette al rispetto delle norme di cui al D.P.R. n°547/1955, della Legge n°626/1994 e del Decreto Legislativo n°272/1999.

Qualora all'interno del cantiere si svolgono attività soggette al controllo del Comando Provinciale dei VV.F., l'esercente dovrà attivare le procedure per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Articolo 13
(Obblighi della Direzione del porto)

Fermo restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la società concessionaria ha obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza tutte le attrezzature dell'approdo turistico e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti ed, arredi, opere portuali e fondali;
- b) segnalamenti marittimi. In caso di avaria deve essere data immediata notizia all'Autorità Marittima;
- c) illuminazione, pontili e banchine;
- d) mantenere in esercizio un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l'eventuale assistenza al naviglio in entrata/uscita;
- e) comunicare prontamente a questa Capitaneria di Porto, per gli opportuni adempimenti di competenza, ogni situazione che possa costituire pericolo per la sicurezza della navigazione all'imboccatura e nell'ambito portuale.

Articolo 14
(sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1231 del Codice della Navigazione e ove ricorra a norma dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171. Il mancato conferimento delle acque reflue di bordo sarà punito ai sensi dell'art. 13, comma quarto, del D. L.vo n°182/2003.

Articolo 15

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Rimini, lì 10 Agosto 2006

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea AGOSTINELLI